

Consiglio di Stato, sez. IV, n. 5985/2019: AIA– parere ARPA /ASL in conferenza di servizi

La pronuncia in analisi si sofferma sulla natura giuridica delle valutazioni espresse in conferenza di servizi da parte di Enti o Amministrazioni che non detengano poteri decisorii, ma che vi partecipino a fini meramente tecnico-istruttori o per decisione meramente discrezionale dell'autorità procedente.

In particolare, la sentenza si occupa principalmente del ruolo del Comune, dell'ARPA e dell'ASL nella conferenza di servizi per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ai sensi dell'art. 29 ter e ss. d. lgs. 152/2006.

Per quanto riguarda l'Ente comunale, il Consiglio di Stato osserva che alla luce della normativa di riferimento (artt. 6, comma 14, 29 quater commi 5 e 6, art. 208 commi 2 e 3 del d. lgs. 152/2006), la partecipazione del Comune alla conferenza di servizi non è funzionale all'acquisizione di un titolo abilitativo specifico di competenza comunale (es. parere, nulla-osta o altro atto di assenso comunque denominato), bensì ad acquisire valutazioni di natura istruttoria. Ne consegue che l'eventuale sua valutazione negativa, avendo valenza meramente istruttoria, non è ex se idonea ad impedire la conclusione positiva del procedimento, fermo restando la sua doverosa e motivata valutazione da parte dell'autorità procedente, soprattutto laddove intenda discostarsene. Puntualizza, inoltre, il Collegio che la funzione svolta dal Comune nell'ambito delle conferenze di servizi, comprese quelle integralmente decisorie, debba essere valutata in concreto, poiché la disposizione di cui all'art. 13 d. lgs. 267/2000 (TUEL) che attribuisce all'Ente comunale "tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze", non è di per sé sufficiente ad attribuire al Comune la qualifica di Amministrazione preposta alla tutela degli interessi sensibili, trattandosi di disposizione che individua generiche competenze comunali territorialmente circoscritte.

Anche la partecipazione dell'ARPA e dell'ASL alla conferenza di servizi in argomento ha natura puramente istruttoria e collaborativa, limitandosi queste a svolgere attività tecnico-scientifica a supporto delle Amministrazioni competenti ad esercitare poteri decisorii. Infatti, la partecipazione dell'ARPA è prevista solamente per rendere valutazioni in merito alle "modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente" (art. 29 quater, comma 6, d. lgs. 152/2006), mentre quella dell'ASL non è normativamente prevista. Occorre, tuttavia, considerare che la giurisprudenza amministrativa ritiene comunque necessaria la sua presenza – sempre a fini istruttori e non decisorii – allorché sussistano concrete evidenze istruttorie che dimostrino un serio pericolo per la salute pubblica derivante dalla realizzazione dell'impianto autorizzando (Cons. Stato. n. 983/2019).

Stante l'apporto meramente istruttorio delle Amministrazioni sopracitate ne discende, altresì, che queste non siano legittimate ad opporsi alla determinazione conclusiva della conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 quinquies L. 241/1990 (opposizione avanti al Presidente del Consiglio dei Ministri), essendo strumento riservato in via esclusiva alle Amministrazioni preposte alla tutela degli interessi sensibili.

Link:

https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=201901505&nomeFile=201905985_11.html&subDir=Provvedimenti